

STATUTO

Dell'Associazione Bologna Club Anzola M. Laffi di Promozione Sociale

TITOLO I

Denominazione – Sede

ART. 1

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della Legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105, una Associazione di Promozione sociale denominata "Bologna Club Anzola M. Laffi APS", di seguito nominata Associazione, con sede legale nel comune di Anzola dell'Emilia (BO) - Via Grimandi 1, operante senza fini di lucro.

Qualora se ne ravvisi la necessità, il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune, deliberato dall'Assemblea degli associati, non necessita di modifica statutaria. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

TITOLO II

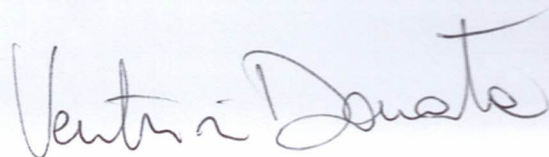
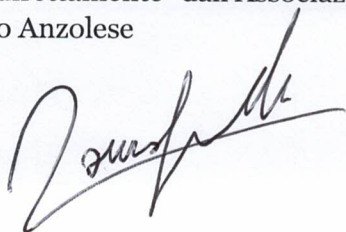
Scopo – Oggetto

ART. 2

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate a promuovere, diffondere e valorizzare lo sport e la cultura sportiva, anche attraverso manifestazioni culturali, di costume e artistiche.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- a)** Promuovere attività che abbiano natura ricreativa ed aggregativa per il consolidamento della pacifica convivenza, e in particolare per la diffusione e conoscenza delle tradizioni del Bologna F.C., della cultura sportiva e calcistica bolognese: visione delle partite presso sede per coinvolgere tutti i soci, soprattutto quelli soli o quelli che non possono permettersi la pay-tv e organizzazione di gruppi per recarsi insieme allo Stadio con particolare attenzione ai soci con disabilità che non possono raggiungere lo stadio in autonomia; organizzazione, in occasione delle partite del Bologna F.C. in trasferta, della visita delle città presso cui si svolgerà la partita permettendo la socializzazione e la convivialità tra le persone
- b)** Proporre e garantire i servizi di ricreazione, di utile impegno del tempo libero e impegno sociale, di esternazione dei bisogni, delle esigenze, dei problemi di tutti i cittadini e con particolare attenzione alla diffusione della pacifica cultura calcistica bolognese
- c)** Partecipare alla promozione, allo svolgimento e gestione di manifestazioni di natura culturale e sociale organizzate nell'ambito del paese di Anzola dell'Emilia. Organizzazione di manifestazioni gestite direttamente dall'Associazione destinando il ricavato ad altre associazioni o enti del territorio Anzolese



d) Promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri e seminari anche presso istituzioni di cultura, nonché mostre, attività espositive e proiezioni cinematografiche

Ai sensi dell'articolo 6 del D.lgs. 117/2017 l'Associazione potrà altresì svolgere secondo i criteri, nei limiti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, le seguenti attività secondarie e strumentali diverse da quelle di interesse generale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore, come:

- promuovere attività complementari a quella istituzionale con la redazione e l'edizione di libri, testi, dispense, pubblicazioni di atti riguardanti l'attività associativa, il tutto anche ad uso didattico e finalizzato al finanziamento dell'Associazione e alla valorizzazione delle competenze dei soci;
- promuovere scambi culturali e/o gemellaggi con altre Associazioni nel territorio nazionale e non, mirati alla conoscenza della cultura sportiva organizzando anche viaggi d'istruzione e visite guidate con percorsi didattico – culturali sia in Italia che all'estero e di promuovere comitati e gruppi di lavoro che agiscano secondo specifici settori di competenza e di attività per sviluppare tutte le finalità istituzionali;
- offrire ai soci luoghi di ritrovo e di aggregazione in cui trascorrere il tempo libero con anche animazione ludica, secondo varie modalità ed usufruendo dei mezzi che l'Associazione mette a disposizione dei soci, con il fine di stimolare lo spirito d'amicizia e di solidarietà, e di procedere con la selezione e la preparazione di volontari per la realizzazione di progetti di volontariato sulla base di qualsiasi attività o servizio che si rivelasse utile a promuovere e a diffondere la cultura nei settori d'interesse;
- di procedere con le iscrizioni ad albi nazionali e/o regionali utili per la realizzazione degli scopi sociali;
- offrire servizi alle organizzazioni non lucrative e di utilità sociale e alle imprese sociali e a tutti gli enti del terzo settore, che perseguano scopi analoghi all'Associazione;
- svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta od indiretta degli scopi istituzionali.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

Durata

ART. 3

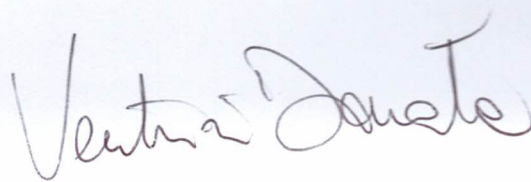
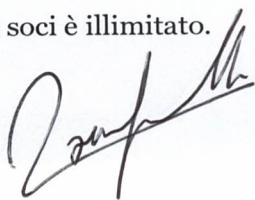
L'associazione ha durata illimitata. La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano state attuate, salvo diversa decisione assunta dall'apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

TITOLO III

Soci

ART. 4

Il numero dei soci è illimitato.



Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

Ai sensi dell'art.35, c.3, del Codice del Terzo settore, possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso

ART. 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta per iscritto, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

La domanda di ammissione a socio presentata da minorenne dovrà essere controfirmata dall'esercente la patria potestà, il quale rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del socio minorenne.

All'atto della richiesta verrà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. Non vi potranno essere ammissioni e/o tesseramenti che limitino i diritti dei nuovi associati o che abbiano carattere di temporaneità.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di cui al primo comma o qualora ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione

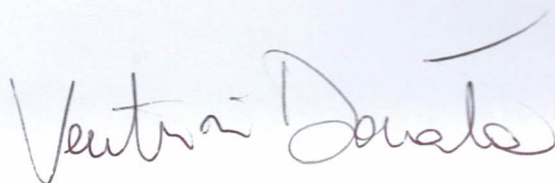
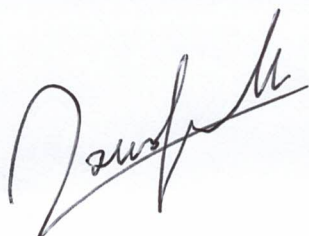
ART. 6

La qualifica di socio dà diritto senza distinzione alcuna:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione.
- discutere e approvare i rendiconti o bilanci di esercizio
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi, previa presentazione delle nuove candidature ad opera del Consiglio Direttivo in carica.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;



- al pagamento del contributo associativo e delle quote dovute per la partecipazione alle iniziative sociali.

ART. 7

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV

Recesso - Esclusione

ART. 8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART. 9

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, e gli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento del contributo annuale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

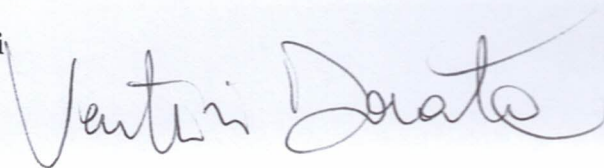
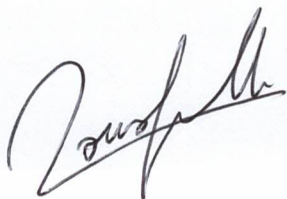
ART. 10

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione si debbono comunicare ai soci destinatari mediante lettera o per affissione presso la sede delle attività, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'Articolo 9, devono essere motivate e senza onere alcuno al recedente.

Prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

TITOLO V

Volontari



ART. 11

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART.12

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

TITOLO VI

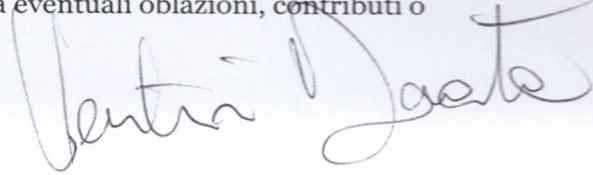
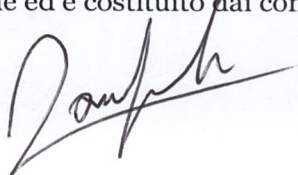
Risorse economiche – Fondo comune

ART. 13

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Il fondo comune, la cui costituzione è facoltativa, è delegata alla richiesta dell'Assemblea dei Soci, esso è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o



liberalità che pervenissero all'Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali o da eventuali avanzi di gestione.

Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere destinato alla promozione ed allo sviluppo delle attività istituzionali.

Esercizio sociale

ART. 14

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VII

Organi dell'associazione

ART. 15

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) l'Organo di controllo
- f) il Collegio dei Revisori.

Assemblee

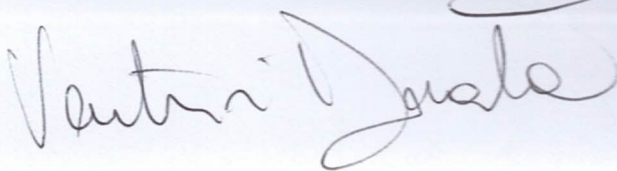
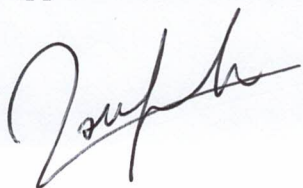
ART. 16

L'Assemblea generale dei soci è la riunione in forma collegiale degli associati ed è il massimo organo deliberativo dell'associazione: è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione può essere alternativamente comunicato ai soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo.



L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta

ART. 17

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario;
- b) procede alla elezione del Presidente dell'associazione, dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti, votando le candidature presentate dal Consiglio Direttivo in carica;
- c) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.25 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti
- d) approva gli eventuali regolamenti attuativi dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- e) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo

ART. 18

Nelle assemblee - ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto, in proprio o per delega, gli associati in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di due deleghe

In prima convocazione l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, che può aver luogo anche nello stesso giorno della prima convocazione, l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

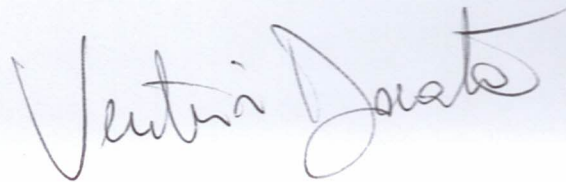
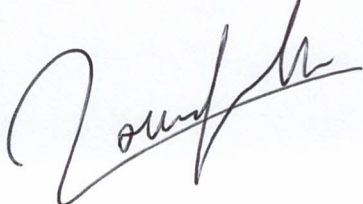
L'Assemblea può approvare regolamenti che derogano, in tutto o in parte, quanto previsto dal presente Statuto.

ART. 19

L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei 3/4 (tre quarti) degli associati presenti per le modifiche statutarie e dei 3/4 (tre quarti) degli associati per la delibera di scioglimento dell'Associazione.

ART. 20



L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Consiglio Direttivo

ART. 21

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a quindici, incluso il Presidente.

L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei Componenti

I componenti del Consiglio restano in carica 1 (un) anno e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il vice Presidente, il Segretario ed, eventualmente, il Cassiere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire o anche attraverso la posta elettronica da consegnare non meno di otto giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

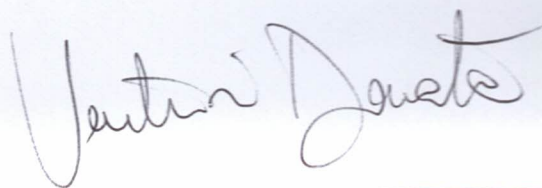
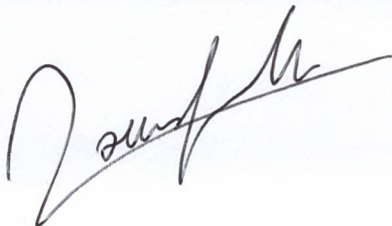
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) deliberare il contributo annuo ordinario;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- c) redigere il bilancio e/o il rendiconto economico e finanziario;
- d) predisporre i regolamenti interni;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- f) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- i) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri;
- l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale

ART. 22



Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio.

E' fatto divieto ai consiglieri di percepire emolumenti per la carica nonché di ricoprire cariche sociali in altre associazioni nell'ambito della medesima disciplina.

Presidente

ART. 23

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione.

E' eletto dall'assemblea degli associati fondatori ed effettivi, dura in carica un anno.

Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 7 (sette) giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

Vice Presidente

ART. 24

Il Vice Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica un anno. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato.

In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente, rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione, entro un mese, dell'assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

L'organo di controllo

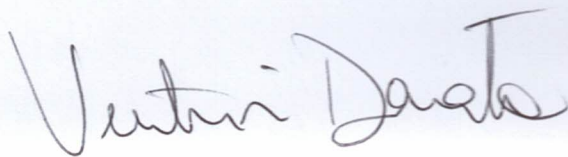
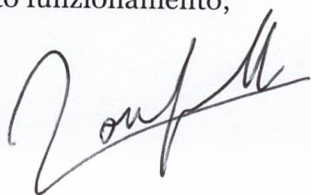
ART. 25

Ai sensi dell'art 30 del D.Lgs 117/2017 la costituzione dell'Organo di Controllo all'interno dell'Associazione è obbligatorio quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale pari o superiore ad Euro 110.000,00
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate pari o superiori ad Euro 220.000,00
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari o superiori a 5 unità

L'Organo di Controllo, se nominato:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;



- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Collegio dei Revisori

ART. 26

Ai sensi dell' art 31 D.Lgs 117/2017, salvo quanto previsto all'art. 30, c. 6 del decreto stesso, l'Associazione sarà obbligata a nominare un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, qualora superi per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale pari o superiore ad Euro 1.100.000,00
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate pari o superiori ad Euro 2.200.000,00
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari o superiori a 12 unità.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n. 117

L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione

Decadenza degli Organi Associativi

ART. 27

I titolari degli organi associativi decadono:

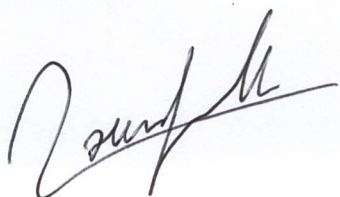
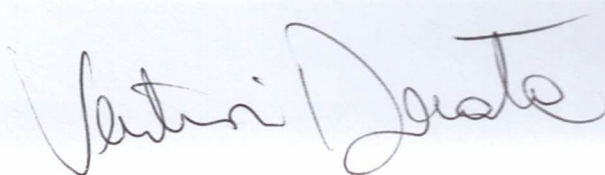
- per dimissioni;
- per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca viene deliberata dall'assemblea degli associati, sentito il Dirigente per la quale è proposta.

Le dimissioni, o la revoca, del Presidente dell'Associazione comporta la decadenza di tutti gli organi statutari. In tal caso si applica la disposizione di cui al precedente art 21.

Le dimissioni o la revoca degli altri dirigenti determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo.

Bilancio

ART. 28

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione assembleare. Ogni associato, in occasione dell'approvazione, potrà avere accesso a detti documenti.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

L'incarico della gestione amministrativo contabile dell'associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidata al Segretario e/o ad un Tesoriere all'uopo nominato.

L'esercizio sociale e quello finanziario iniziano il primo di aprile e termina il 31 (trentuno) marzo dell'anno seguente.

TITOLO VIII

Scioglimento - Devoluzione del Patrimonio

ART. 29

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto.

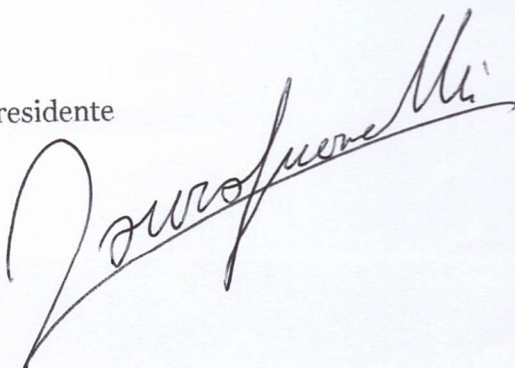
In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

ART. 30

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Il Presidente



Il segretario

